



Fondato e diretto da Luca Tatarelli

# Report Difesa

Geopolitica & Sicurezza

Intelligo ergo scribo

## SPECIALE STORIA CONTEMPORANEA

Il terrorismo interno e i suoi riflessi  
nel contesto Internazionale

vittime  del dovere®

[www.reportdifesa.it](http://www.reportdifesa.it)






Fondato e diretto da **Luca Tatarelli**

# Report Difesa

Geopolitica & Sicurezza

*Intelligo ergo scribo*

**Quotidiano di  
Geopolitica e di Sicurezza  
nazionale ed internazionale**



[www.reportdifesa.it](http://www.reportdifesa.it)

---

*Reportdifesa.it* è un quotidiano digitale di informazione geopolitica, di temi legati alla difesa nazionale e internazionale, di storia e cultura militare.

Iscritto con R.G. 784/2020 e R.STAMPA 3/2020  
presso il Tribunale di Avellino

**Direzione e Redazione**

Via Piacentile, 44 - San Martino Valle Caudina (AV)

Tel. +393384956262  
redazione@reportdifesa.it  
direttore@reportdifesa.it  
www.reportdifesa.it

**Direttore Responsabile**

Luca Tatarelli

**Vicedirettrici**

Francesca Cannataro  
Giulia Prosperetti

**Reparto Grafico**

Grazia Ferraro

Magazine scaricabile gratuitamente on-line

Seguici su:




# IN QUESTO NUMERO

---

- 06 EDITORIALE**  
REPORT DIFESA A FIANCO DELLE VITTIME  
PER TERRORISMO E CRIMINALITA'  
ORGANIZZATA PER VERITA' E GIUSTIZIA  
di Luca Tatarelli
- 07 EDITORIALE**  
UN'ANALISI SULL'ITALIA E SUL MONDO E GLI  
EVENTI CRIMINALI DEGLI ULTIMI DECENNI  
di Emanuela Piantadosi
- 11 IL CASO MORO E LA GIUSTIZIA INCOMPIUTA**  
di Stefano Maccioni
- 14 VITTIME DEGLI ANNI DI PIOMBO.**  
VIVERE CON DIGNITÀ E NON SOPRAVVIVERE  
di Giovanni Ricci
- 18 TERRORISMO E DOTTRINA MITTERAND.**  
I RAPPORTI ITALIA-FRANCIA DAL 1985 AD OGGI  
di Sergio Bellotti
- 23 L'OMICIDIO DEL GIUDICE GIROLAMO  
MINERVINI (18 MARZO 1980).**  
IL RICORDO DELLA FIGLIA  
di Ambra Minervini





**26** **TERRORISMO: LA NOTA DELL'ASSOCIAZIONE  
VITTIME DEL DOVERE SULLA MANCATA  
ESTRADIZIONE DI 10 BRIGATISTI ROSSI**

**29** **TERRORISMO, LA VITTIMA NELLA  
COSTITUZIONE**  
di Prof. Roberto Russo

**33** **TERRORISMO, VITTIME E MEMORIE  
CRIMINALI**  
di Sabrina Mariotti

**36** **VITTIME PER MANO CRIMINALE: QUALE  
DIFFERENZA?**  
di Paola Maria Di Luccia

## EDITORIALE

### REPORT DIFESA A FIANCO DELLE VITTIME PER TERRORISMO E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PER VERITÀ E GIUSTIZIA

Di Luca Tatarelli\*

**R**OMA. Con questo nuovo Magazine, Report Difesa propone ai suoi lettori un nuovo prodotto editoriale che intende essere una raccolta di documentazione, di analisi, di testimonianze per raccontare anche alle nuove generazioni cosa sono stati i cosiddetti "Anni di piombo", gli omicidi per tutte le mafie. Atti criminali che hanno colpito la "carne viva" delle famiglie, degli amici, dei colleghi delle vittime. Grazie all'azione congiunta con l'Associazione Vittime del Dovero, presieduta da una battagliera Dottoressa Emanuela Piantadosi, proponiamo ai nostri lettori questo primo speciale. Altri ne seguiranno in una cadenza mensile ed avranno tutti la stessa dicitura *SPECIALE STORIA CONTEMPORANEA*.

Una Storia che purtroppo, nelle scuole non si insegna. Un po' perché i programmi ministeriali non la prevedono, un po' perché, lasciatemelo dire con franchezza, si teme di ideologizzarla. Ma così non deve essere. Quello che è stata cronaca, oggi è Storia. Punto. Senza se e senza ma.

E in quanto tale va portata a conoscenza di chi non sa, di chi vuole magari approfondirla.

Mi ricordo, giovane liceale il giorno del rapimento dell'Onorevole Aldo Moro (16 marzo 1978).

Mi ricordo di una Roma blindatissima, di TG e giornali che parlavano di questo argomento.

Un argomento nuovo per il nostro Paese. Fatti criminali simili erano già accaduti all'estero.

Così come attentati contro personalità politiche locali.

Mi ricordo anche il giorno del ritrovamento del cadavere dell'Onorevole Moro in Via Caetani, nel pieno centro storico capitolino (9 maggio 1978).

E gli articoli sui giornali, i commenti, le polemiche.

Ma il terrorismo rosso non è stato solo questo. Così come quello nero con le sue stragi.

I processi che sono seguiti hanno assicurato alla Giustizia quelli che sono stati riconosciuti colpevoli.

Il Parlamento, negli anni '70, varò leggi molto dure per contrastare il terrorismo.

Militari, un esempio per tutti, come il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa hanno contrastato con forza e con grande professionalità i terroristi.

E, come dicevo, anche le mafie hanno ucciso. E ci sono molte vittime per colpa della criminalità organizzata.

Siano essi stessi mafiosi, colpiti da altri loro avversari, o magistrati, uomini delle Forze dell'Ordine o semplici cittadini. Ebbene, il nostro giornale dedicherà anche a loro il giusto spazio nella Storia contemporanea del nostro grande Paese.

\*Giornalista. Direttore responsabile Report Difesa

## EDITORIALE

### UN'ANALISI SULL'ITALIA E SUL MONDO E GLI EVENTI CRIMINALI DEGLI ULTIMI DECENNI

Di Emanuela Piantadosi\*

**M**ILANO. Speciale storia contemporanea" è un nuovo progetto editoriale di Associazione Vittime del Dovero e *Report Difesa* che si vorrebbe configurare come strumento di approfondimento finalizzato a tratteggiare la complessità del periodo storico in cui viviamo attraverso l'analisi degli ultimi decenni di Storia nazionale e internazionale.

Più voci daranno vita a questo contributo nell'intento di fornire spunti di riflessione senza alcuna pretesa di esaustività o completezza, ma cercando di delineare un punto di vista che è quello di quanti si sono trovati ad essere inconsapevoli protagonisti nelle vicende storiche italiane, loro malgrado, subendo oltretutto conseguenze irreversibili.

È un approccio volutamente filtrato dai pensieri, dalle considerazioni e dagli occhi dei diretti interessati, anche perché questa visione è, probabilmente, la medesima di qualsiasi persona dotata di buonsenso, logica e soprattutto umanità.

La scelta del nome è stata ponderata congiuntamente volendo imprimere un preciso messaggio che si traduce in un auspicio alla ricerca di verità e di conoscenza di quelle vicende umane che hanno caratterizzato un periodo storico che ci ha accompagnato durante la nostra stessa vita,

senza mancare di individuare le radici di determinati fenomeni maturati nei periodi precedenti.

**"Speciale"** perché la vocazione della pubblicazione è di tipo giornalistico, ovvero rivolta all'opinione pubblica per una consapevole presa di coscienza, tesa a far emergere nuovi argomenti di analisi.

Certamente si configura come un percorso esplorativo fuori dal comune, dall'ordinario, come evidenza il significato stesso del termine che deriva dal latino *specialis* e più precisamente da *species* ovvero "specie".

**"Storia"** perché rifacendoci all'etimologia del vocabolo, l'origine proviene dal greco *ἱστορία* e verificando nel dizionario di greco di Lorenzo Rocci leggiamo che si traduce in italiano con i seguenti termini: indagine, investigazione, ricerca. Significati che spiegano pienamente l'intento del progetto.

**"Contemporanea"** perché si vuole esplorare in particolare l'epoca recente, e in effetti l'aggettivo deriva dal latino tardo *contemporanĕu(m)*, composto da *cŭm* "con" e da *tĕmpus -ōris* "tempo".

Benedetto Croce nell'opera *"La storia come pensiero e come azione"*, Laterza, Bari 1938, p. 5 scriveva: «il bisogno pratico, che è nel fondo di

*ogni giudizio storico, conferisce a ogni storia il carattere di "storia contemporanea", perché, per remoti e remotissimi che sembrano cronologicamente i fatti che vi entrano, essa è, in realtà, storia sempre riferita al bisogno e alla situazione presente, nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni».*

Riteniamo, dunque, importante lavorare affinché le pagine buie degli ultimi decenni di Storia italiana non vengano artatamente veicolate soltanto da chi ha interesse a giustificare azioni cruente e pertanto inaccettabili; affinché, d'altro canto, quei tragici episodi non siano addirittura raccontati unicamente da coloro che, per mera o presunta ideologia politica, strumentalizzano fatti di sangue e complesse dinamiche sociologiche a beneficio di incomprensibili interessi abilmente occultati.

Crediamo si renda necessario descrivere vicende, o comunque analizzare dinamiche storiche, anche grazie alle testimonianze e al sentire di chi la storia l'ha subita e ha cercato, nonostante tutto, di trasformare in valori quel vuoto lasciato da aberrazioni di cieco disprezzo umano.

Spesso la mistificazione del concetto di "crimine", spacciato addirittura, in alcuni contesti, come "male necessario", è un affronto al senso comune di bene, un insulto all'onestà intellettuale delle persone corrette e un'ulteriore ferita irreparabile per coloro che hanno subito la perdita di un proprio congiunto.

Ringrazio il Direttore di *Report Difesa*, Dott. Luca Tatarelli per la condivisione del progetto e tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di

questo primo numero.

Si tratta di professionisti e volontari della nostra Associazione con i quali portiamo avanti da anni un percorso valoriale orientato ad onorare il sacrificio degli appartenenti alle Istituzioni caduti per servire lo Stato, anche attraverso la ricerca di verità non soltanto processuali.

Avvocati, giornalisti, e non solo, che aiutano le nostre circa cinquecento famiglie associate a fare prevenzione nelle scuole attraverso i progetti della legalità che promuoviamo su tutto il territorio italiano d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito con cui abbiamo sottoscritto anni fa un protocollo d'intesa, costantemente rinnovato.

Ed è proprio incontrando migliaia di studenti a partire dal 2009 che ci siamo resi conto della necessità di rivolgere uno sguardo alla Storia Contemporanea che, spesso, non viene affrontata sufficientemente nei programmi scolastici.

Questo è uno dei motivi che ci ha spinti a voler trovare un'occasione anche per proporre argomenti che potranno essere affrontati in contesti didattici offrendo agli studenti spunti per dibattiti che riescano anche a risvegliare curiosità e spirito critico.

La verità ha tante sfaccettature, tuttavia è importante ricostruirla anche attraverso il sentire delle Vittime.

Infatti, di sovente, emerge solamente una verità processuale, espressione del procedimento penale italiano che per precipua impostazione non tiene assolutamente conto del "macro-sistema" delle vittime.



Di fatto il sistema penale non riserva spazi significativi alla voce e alle ragioni delle vittime o dei familiari delle vittime.

Neanche in altri contesti si rende conveniente ascoltare contributi che potrebbero essere salienti per la ricostruzione dei fatti.

Spesso i reati di sangue, consumati a danno dei rappresentanti istituzionali, vengono posti in essere per mettere a tacere, per togliere la possibilità di agire, per eliminare quelle capacità che potrebbero cambiare i destini di intere nazioni, per sottrarre quella luce che avrebbe la potenzialità di illuminare i percorsi di inconsapevoli popoli. E questo intento di soffocare le parole di chi si interessa del bene collettivo si perpetua tutte le volte che si parla, enfaticamente e in modo antagonista, delle ideologie dei carnefici, ammantando il crimine di una sacralità pseudopolitica a giustificazione di qualsiasi nefandezza.

*“Sia il vostro parlare “sì, sì”, “no, no” (Mt 5, 17 – 37) cito questo passo del Vangelo di Matteo perché meglio di qualsiasi altro rende l’idea di come il bene si identifichi con la linearità e la chiarezza del linguaggio e con l’inequivocabile significato dei valori e dei principi.*

Il tentativo di sovvertire l’accezione di vere e proprie attività criminali con definizioni o parole edulcorate, se non addirittura di significato opposto, può essere forse sopportato da chi manifesta un approccio superficiale, ma è intollerabile per coloro che si propongono di formare in ambito didattico e scolastico una coscienza e uno spirito critico.

Pur sapendo quanto l’argomentazione diretta, priva di sfumature, sia invida agli intellettuali dei salotti buoni, crediamo risulti inevitabile non ottenere consensi quando si parla, in modo concreto di particolari temi, quali ad esempio: giustizia, legalità, bene comune, diritti, doveri, vittime e verità.

La nostra sfida si concretizzerà nel cercare di squarciare quel velo di conformismo e di pensiero unico che adombra, paradossalmente, tutto ciò che rappresenta la straordinaria normalità della condizione umana.

L’intento è farne trasparire la pienezza della luce e l’intrinseca bellezza. Infatti, la vita dell’uomo è dono prezioso, esserne consapevoli è il primo passo per cercare di custodirla, anche in una prospettiva futura, proprio facendo luce sulle verità del passato e del presente.

*Polibio “Non c’è nessun testimone così terribile, nessun accusatore così implacabile come la coscienza che abita nel cuore di ogni uomo.” (Storie - XVIII, 43).*

*\*Presidente dell’Associazione  
Vittime del Dovere*

**© RIPRODUZIONE RISERVATA**

# EUROFIGHTER TYPHOON TECNOLOGIA, PRESTAZIONI E SICUREZZA



L'Eurofighter, il più importante programma aeronautico della storia industriale europea, è un avanzato caccia multiruolo ordinato da nove forze aeree per un totale di 680 esemplari. Leonardo svolge un ruolo chiave nella produzione di componenti aeronautici ed elettronici del velivolo ed è responsabile dell'assemblaggio finale dei caccia ordinati da Italia e Kuwait. Protezione dei cieli h24, 365 giorni all'anno, oltre 400 fornitori e 100.000 posti di lavoro in tutta Europa, di cui oltre 24.000 in Italia.



[leonardo.com](https://leonardo.com)

 **LEONARDO**  
ACCELERATING TECHNOLOGY EVOLUTION

## IL CASO MORO E LA GIUSTIZIA INCOMPIUTA

Di Stefano Maccioni\*



*L'Onorevole Aldo Moro con l'Appuntato Domenico Ricci*

**R**OMA. L'iter giudiziario volto ad accertare le responsabilità per il rapimento e l'omicidio dell'Onorevole Aldo Moro e dei membri della sua scorta iniziò con la sentenza emessa il 24 gennaio 1983 dalla Corte d'Assise di Roma, presieduta dal giudice Severino Santiapichi, che al termine di un processo durato nove mesi che riuniva le istruttorie Moro-uno e Moro-bis sviluppate dai giudici istruttori Ferdinando Imposimato e Rosario Priore, inflisse 32 ergastoli e 316 anni di carcere a 63 imputati.

Furono emesse anche quattro assoluzioni e applicate tre amnistie.

Furono applicate le norme di legge che concedevano un trattamento di favore ai collaboratori di giustizia e

furono riconosciute alcune attenuanti ai dissociati.

Il 14 marzo 1985, nel processo d'appello, i giudici diedero maggior valore alla dissociazione (scelta fatta da Adriana Faranda e Valerio Morucci) cancellando 10 ergastoli e riducendo la pena ad alcuni imputati. Pochi mesi dopo, il 14 novembre, la Cassazione confermò sostanzialmente il giudizio d'appello.

Negli anni successivi furono celebrati tre nuovi processi che condannarono altri brigatisti per il loro coinvolgimento in azioni eversive svolte a Roma fino al 1982 e in alcuni profili del caso Moro.

Il 12 ottobre 1988 si concluse il secondo maxiprocesso alla colonna romana, denominato "Moro ter", con

153 condanne complessive, per un totale di 26 ergastoli, 1800 anni di reclusione e 20 assoluzioni.

Il giudizio riguardava le azioni realizzate dal 1977 al 1982.

Fu in questa circostanza che venne inflitta la ventiquattresima condanna per la partecipazione al sequestro, pronunciata contro Alessio Casimirri: sanzione confermata in via definitiva dalla Cassazione nel maggio del 1993.

Le ultime tre condanne furono attribuite nel "Moro quater" (dicembre 1994, confermata dalla Cassazione nel 1997), dove vennero affrontate alcune vicende minori stralciate dal "Moro ter" e la partecipazione di Alvaro Loiacono all'azione di via Fani, e nel "Moro cinque", il cui iter si concluse nel 1999 con la condanna di Germano Maccari, che aveva gestito la prigione di Moro e Raimondo Etro che aveva partecipato alle verifiche iniziali sulle abitudini del leader democristiano.

Presso la Procura della Repubblica di Roma sono attualmente aperti nuovi filoni d'indagine, ereditati dalle attività della Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dall'Onorevole Giuseppe Fioroni, per identificare altre persone che avrebbero preso parte al sequestro: i due fantomatici motociclisti, un ipotetico passeggero seduto accanto a Moretti nella Fiat 128 giardinetta che bloccò il convoglio di Moro all'incrocio con Via Stresa, eventuali prestanome affittuari di garage o appartamenti situati nella zona dove vennero abbandonate le tre macchine utilizzate dai brigatisti in Via Fani.

Si cercano ancora altri responsabili in una strenua lotta contro il tempo. Pensiamo sia opportuno evidenziare come siano state scontate le pene inflitte ai quindici brigatisti coinvolti

direttamente nella vicenda che lo ricordiamo portò alla uccisione dell'Onorevole Aldo Moro e di cinque componenti della sua scorta Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi:

- Rita Algranati: ultima a essere catturata fra i terroristi coinvolti nel caso Moro, a il Cairo nel 2004, sta scontando l'ergastolo. Fu la "staffetta" del commando brigatista in via Fani.
- Barbara Balzerani: catturata nel 1985 e condannata all'ergastolo, ha ottenuto la libertà vigilata nel 2006. Durante il sequestro occupava la base di via Gradoli 96 nella quale conviveva con Mario Moretti.
- Franco Bonisoli: catturato nella base di via Monte Nevoso 8 a Milano il 1° ottobre 1978, è stato condannato all'ergastolo ma in seguito ha ottenuto in semilibertà.
- Anna Laura Braghetti: arrestata nel 1980, condannata all'ergastolo, ha ottenuto la libertà condizionale dal 2002. Durante il sequestro non era ancora in clandestinità: era l'intestataria e l'inquilina "ufficiale", insieme con Germano Maccari, dell'appartamento di via Montalcini 8 a Roma.
- Alessio Casimirri: fuggito in Nicaragua, dove gestisce un ristorante, è l'unico a non essere mai stato arrestato né per il caso Moro né per altri reati.
- Raimondo Etro: catturato nel 1996, è stato condannato a 24 anni e 6 mesi, poi ridotti a 20

anni e 6 mesi, terminando anticipatamente la sua pena nel 2010.

- **Adriana Faranda:** arrestata nel 1979, è tornata in libertà nel 1994 dopo essersi dissociata dalla lotta armata.

- **Raffaele Fiore:** catturato nel 1979 e condannato all'ergastolo, ha ottenuto la libertà condizionata nel 1997.

- **Prospero Gallinari:** all'epoca del caso Moro già latitante per il sequestro del giudice Mario Sossi, è stato catturato nel 1979. Dal 1994 al 2007 ha ottenuto la sospensione della pena per motivi di salute, ottenendo gli arresti domiciliari. È deceduto il 14 gennaio 2013.

- **Maurizio Iannelli:** catturato nel 1980 e condannato a due ergastoli, ha ottenuto la libertà vigilata nel 2003.

- **Alvaro Lojacono:** coinvolto anche negli omicidi di Miki Mantakas e Girolamo Tartaglione, nel 1980 espatriò in Svizzera (Paese d'origine della madre), ove nel 1986 ottenne la cittadinanza. Poiché il diritto svizzero non prevede l'estradizione per i suoi cittadini, non è mai stato estradato in Italia, anche se ha scontato 11 anni di carcere svizzero (per il solo omicidio di Tartaglione).

- **Germano Maccari:** arrestato solo nel 1993, rimesso in libertà per decorrenza dei termini e poi riarrestato dopo aver ammesso il suo coinvolgimento nel sequestro, viene condannato a 30 anni, poi ridotti a 26, nell'ul-

timo processo celebrato sul caso Moro. È morto per aneurisma cerebrale nel carcere di Rebibbia il 25 agosto 2001.

- **Mario Moretti:** catturato nel 1981 e condannato a sei ergastoli. Nel 1994 ha ottenuto la semilibertà e in seguito ha lavorato in una cooperativa di informatica che ha offerto anche consulenza all'amministrazione regionale della Lombardia.

- **Valerio Morucci:** arrestato nel 1979, venne condannato a 30 anni dopo essersi dissociato dalla lotta armata. Liberato nel 1994.

- **Bruno Seghetti:** catturato nel 1980 e condannato all'ergastolo, è stato ammesso al lavoro esterno nell'aprile del 1995 per poi ottenere la semilibertà nel 1999, revocatagli nel 2001 in seguito ad alcune irregolarità, per cui è tornato detenuto. Ha lavorato anche per la cooperativa 32 dicembre di Prospero Gallinari.

*\*Avvocato*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# VITTIME DEGLI ANNI DI PIOMBO. VIVERE CON DIGNITÀ E NON SOPRAVVIVERE

Di Giovanni Ricci\*

**R**OMA. Il 16 marzo 1978 rappresenta una data spartiacque nella vita della intera società italiana.

E' il giorno del rapimento del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e della strage degli uomini della sua scorta.

E' la più grande strage di appartenenti delle Forze dell'Ordine durante il periodo conosciuto come "Anni di Piombo".

In effetti ad essere obiettivi, dovremmo distinguere bene tra terrorismo stragista e terrorismo politico ancor oggi erroneamente considerato "Lotta Armata".

Quello di via Fani fu infatti un attentato terroristico di matrice politica compiuta dalla formazione Brigate Rosse.

La strage di via Fani in cui persero la vita: i Carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci e le guardie di Pubblica Sicurezza Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino e Giulio Rivera.

Rappresenta però anche l'inizio della fine del terrorismo delle Brigate Rosse grazie al comportamento democratico del popolo italiano che in maniera unitaria e ferma disse no all'uso della violenza estrema al fine di poter sostituire il sistema democratico nato dalla costituente

del 1947 con una nuova forma politica antimperialista che prendesse il posto di quella in essere al fine di colmare quel gap generazionale che veniva definita come "La rivoluzione mancata" di cui i giovani militanti politici extraparlamentari degli anni '60 e poi i terroristi degli anni '70 decisero di portare a compimento imputandone la non ancora attuazione ai partigiani che non avevano mantenuta la promessa fatta durante la "Guerra civile" che insanguinò l'Italia a partire dall'8 settembre 1943.

Sotto il profilo storico questi i fatti che portarono al terrorismo di matrice marxista-leninista e maoistica che caratterizzò ideologicamente le formazioni eversive dalla fine degli anni '60 alla fine dei '70.

Un periodo funesto che tutto ha cancellato nelle menti di chi c'era, mentre è una nebbia persistente in chi non c'era.

A parte il fattore puramente storico contemporaneo di quanto accade negli "Anni di Piombo" peraltro oramai interamente sconosciuto alle nuove generazioni, nella letteratura "De quo" poco o niente è stato trattato sotto il profilo della cosiddetta "Vittimizzazione" come conseguenza di "Disturbo post traumatico da stress"

In occasione di un attentato, le vittime diventano subito attori della co-

municazione insieme ai terroristi.

Nell'immediato i riflettori si accendono sulle conseguenze della violenza e sui particolari della vita delle persone colpite: media e politica si adoperano a dar voce a vittime e superstiti, purché siano in grado di suscitare interesse, compassione, indignazione per l'accaduto. Interesse, compassione e indignazione - va detto - utili, per lo più, ad attrarre pubblico e consensi.

Poi, lentamente ma inesorabilmente, la scena resta quasi tutta ai terroristi (motivazioni, complicità, fuga, cattura, processo, riabilitazione) mentre per le vittime si crea una divisione: da una parte quelle che restano protagoniste, dall'altra quelle che rientrano nel buio dell'anonimato.

La psicanalista Caroline Eliacheff e l'avvocato Daniel Soulez Larivière in "Il tempo delle vittime. Come le vittime sono diventate i nuovi eroi della società democratica contemporanea" (Caroline Eliacheff e Daniel Soulez Larivière, Ed. Ponte alle Grazie - 2008) hanno dedicato una particolare attenzione alle vittime nella loro richiesta reiterata di una "Giustizia giusta".

Tuttavia la loro situazione diventa una specie di gabbia in cui, diventati "istituzione" per la possibilità di esprimere i propri pensieri pubblicamente, possono cadere nello sfruttamento da parte dello strapotere dei media e della politica. Vittime, quindi una seconda volta.

La vittimizzazione secondaria è più grave e tangibile nelle vittime definite per accezione comune "Secondarie", accumulate non solo dalla

sofferenza fisica e psicologica.

A loro viene negata la possibilità di condividere l'esperienza che hanno vissuto e per questo si sentono invisibili, compresi e arrivano persino a provare vergogna.

Sono persone che hanno bisogno di aiuto per ricostruirsi la vita, o meglio ripensarla in una situazione del tutto nuova e inaspettata.

Esseri umani che meritano di essere ascoltati, accolti, compresi, per evitare che sofferenza e solitudine si acquisiscono e la loro dignità venga calpestata.

Ma lo Stato e il loro ambiente familiare e sociale troppo spesso li abbandonano a loro stessi, sia per scarsa consapevolezza che per mancanza di conoscenza.

Proprio di quanto appena detto ne abbiamo avuto un sostanziale assaggio nella delicata questione della ricerca di un accordo bilaterale tra Francia ed Italia per l'estradizione di quei terroristi graziati dalle proprie responsabilità grazie al salvacondotto della cosiddetta "Dottrina Mitterand".

Questo definitivo rifiuto di collaborazione dei nostri cugini d'oltralpe apre degli scenari inediti proprio in merito alla Vittimizzazione secondaria.

Le vittime non solo, loro malgrado accettano silenziosamente le decisioni di un Paese terzo che difende una dottrina che non è che "Docet, sed impera".

Debbono anche accettare, nonostante i trattati bilaterali esistenti tra Italia e Francia, anche che le Istituzio-

ni italiane, nel dover ammettere la propria impotenza dinanzi a tali decisioni, li abbandonino al proprio destino fatto di silenzi e di mancata giustizia.

Ecco che, in tal modo le Vittime divengono a questo punto, parlando sotto il profilo sociologico, delle "Vittime terziarie" che non hanno più alcun diritto ad esistere e vengono così condannate all'oblio non solo del proprio dolore ma al definitivo posizionamento di una pietra tombale su quanto accaduto ai loro cari.

Come diceva Giovanni Giolitti: "Perdonare sempre, dimenticare mai".

Sono passati circa 40 anni da quei terribili anni, le pene da scontare sono state scontate, il prezzo da pagare per chi ha sbagliato è stato pagato, ma non si può non dimenticare.

Per assurdo hanno dimostrato coraggio quei terroristi che avendo scontato le loro pene per intero e rifiutando la "Lotta armata" come unico mezzo per la risoluzione dei problemi sociali hanno dimostrato di avere sicuramente più dignità ed onore dei loro "Colleghi" d'oltralpe che tale coraggio non hanno avuto, continuando a vivere con codardia le loro vite.

Le vittime hanno bisogno di vivere dignitosamente le loro vite, dando contestualmente dignità ed onore ai loro Caduti e solo con una "Commissione per la verità, giustizia e riconciliazione" sul modello sudafricano potremo veramente pacificarci con il nostro passato recente.

Un tavolo attorno al quale gli attori principali: vittime, rei e istituzioni si

seggano per poter scrivere finalmente, laddove la Giustizia è mancata, una verità storica socialmente accettata da tutti gli attori principali.

Perché solo in questo modo potremo mettere fine a quelli che furono gli "Anni di Piombo": pacificandoci ma non dimenticando mai più.

*\*Figlio dell'Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, Domenico Ricci (ucciso a Roma dalle Brigate Rosse, in Via Fani il 16 marzo 1978 - Medaglia d'Oro al Valor civile alla Memoria)*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# A 360° CAPABILITIES PARTNER

ELECTRONIC WARFARE, SECURITY, CYBER & INTELLIGENCE, SIMULATION



# TERRORISMO E DOTTRINA MITTERAND. I RAPPORTI ITALIA-FRANCIA DAL 1985 AD OGGI

Di Sergio Bellotti\*

**P**ARIGI. La Cassazione francese - poche settimane fa - ha confermato il rifiuto della Francia all'accoglimento del ricorso con il quale lo Stato Italiano aveva richiesto l'extradizione di 10 ex militanti di estrema sinistra italiani, in gran parte ex delle Brigate rosse, rifugiatisi in Francia dopo gli "anni di piombo", con la seguente motivazione: gli italiani sono stati giudicati colpevoli dalla giustizia italiana *"in contumacia, senza aver avuto la possibilità di difendersi in un nuovo processo, la legge italiana non offrendo questa garanzia; la quasi totalità dei richiedenti hanno vissuto in Francia per circa 25-40 anni, un paese in cui hanno una situazione familiare stabile, sono inseriti professionalmente e socialmente, senza più nessun legame con l'Italia, cosicché la loro estradizione causerebbe un danno sproporzionato al loro diritto a rispetto della vita privata e familiare"*.

Motivazione che da molti è stata vista come una inopportuna censura alla giustizia italiana, legittimata da una pretesa superiorità, in termini di garanzie costituzionali, di quella francese e come un improvvido *relance* - di sponda francese - di quella dottrina Mitterand che per decenni ha animato i dibattiti politici italo transalpini, dagli anni '80 ai primi anni del 2000.

La vicenda è quella di 10 ex terroristi,

fra i quali Giorgio Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi, e 2 donne (le ex Br Marina Petrella e Roberta Cappelli); il Tribunale francese, nel giugno dello scorso anno, aveva già negato l'extradizione richiesta dall'Italia, motivando la decisione con la necessità del *"rispetto della vita privata e familiare e con il diritto a un processo equo, garanzie previste dagli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo"*.

All'indomani di questa decisione, lo stesso Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, aveva affermato che *"quelle persone, coinvolte in reati di sangue, meritano di essere giudicate in Italia"* e, a seguire, il Procuratore generale della Corte d'appello di Parigi, in rappresentanza del Governo Francese, aveva presentato un ricorso alla Corte di Cassazione, sollecitando la verifica del fatto che gli ex terroristi condannati in Italia in contumacia potessero o meno beneficiare di un nuovo processo, contestando la decisione assunta dal Tribunale sulla presunta *violazione della vita privata e familiare degli imputati*.

Torna dunque di attualità, come in ogni circostanza che storicamente ha visto la Francia negare l'extradizione in Italia ad ex terroristi e, più in generale, ogni qualvolta si ripresentino nell'attualità dei fatti in relazione a

ciò che fu il terrorismo degli anni '70 in Italia, la cosiddetta "dottrina Mitterand"

Un dibattito che da 40 anni viene rinnovato, muovendo coscienze ed animando lo scontro - mai sopito - tra fautori ed oppositori di questa dottrina; una polemica interminabile spesso esasperata ed invocata, con toni cari al *polulismo politico*, sovente in maniera impropria.

E' utile, al fine di comprendere il focus della *vexata quaestio*, ricordare quelli che erano i principi essenziali che hanno - nel 1985 - legittimato la decisione dell'allora Presidente François Mitterrand.

Prologo indispensabile per collocare correttamente la vicenda dello scorso marzo all'interno del contesto normativo italiano ed europeo.

Così, riassumendo, la dottrina Mitterrand era diretta a non concedere l'extradizione a persone imputate o condannate ricercate per "*atti di natura violenta ma d'ispirazione politica*", contro qualunque Stato, purché non diretti contro lo Stato francese, qualora i loro autori avessero rinunciato a ogni forma di violenza politica, concedendo di fatto un diritto d'asilo a ricercati stranieri che in quel periodo si rifugiarono in Francia.

Vero è che, ancor prima dell'enunciazione della dottrina Mitterrand del 1985, il Consiglio dei Ministri francese, il 10 novembre 1982, in tema di diritto di asilo, aveva già adottato un'analoga linea di prassi, per effetto della quale "*Non sarà tenuto conto della natura politica dell'infrazione, l'extradizione sarà concessa in linea di principio nei casi in cui siano stati commessi [...] atti criminali (rapimento di ostaggi, omicidi, violenze che abbiano provocato ferite gravi o la morte, ecc.) di natura tale che il fine politico addotto sia insufficiente a giustificare il ricorso a mezzi inaccettabili*".

Nel 1985, durante un discorso tenuto il 1° febbraio 1985 a Rennes, che può essere definito il manifesto politico di tale dottrina, Mitterrand dichiarava pubblicamente "*che i criminali italiani che avevano rotto con il loro passato violento ed erano fuggiti in Francia sarebbero stati protetti e non estradati. Ho deciso l'extradizione, senza il minimo rimorso, di un certo numero di uomini accusati di avere commesso dei crimini. Non ne faccio una politica. Il diritto d'asilo, dal momento che è un contratto tra colui che ne beneficia e la Francia che lo accoglie, sarà sempre ed è sempre stato rispettato. [...] Dico con forza: la Francia è e sarà solidale con i suoi alleati europei, nel rispetto dei loro principi, del loro diritto: sarà solidale, rifiuterà tutte le protezioni dirette o indirette per il terrorismo attivo, reale, sanguinario. [...] Mi rifiuto di considerare a priori come terroristi attivi e pericolosi degli uomini che sono venuti, in particolare dall'Italia, molto tempo prima che esercitassi le prerogative che mi sono proprie, e che si erano appena ritrovati qui e là, nella banlieue parigina, pentiti... a metà, o del tutto... non so, ma fuori dal giro*".

Dottrina che, sconfessata *de facto* nel 2002, sotto il Governo di Jean-Pierre Raffarin, con l'extradizione concessa dalla Francia di Paolo Persichetti, ex brigatista italiano militante nelle Brigate Rosse-Unione dei Comunisti Combattenti, è stata poi, nel 2003, dichiarata priva di effetti giuridici dal Consiglio di Stato francese, nella fase genetica del procedimento che portò poi all'extradizione di Cesare Battisti.

E' storia che le estradizioni, negli anni 2000, non coinvolsero solo membri

delle Brigate Rosse, ma anche altri attivisti di sinistra rifugiatisi in Francia e ricercati dalla giustizia italiana dopo la loro condanna e che nonostante la dottrina Mitterrand non fosse più in vigore dal 2003, successivamente l'extradizione è stata negata dalla Francia anche per altri ex terroristi e condannati, tuttora residenti in territorio transalpino, con motivazioni, di volta in volta, eterogenee, come quelle di salute (Petrella, Villimburgo, Pietrostefani), dell'avvenuto matrimonio con cittadini francesi, dalla mancata pericolosità del soggetto (Scalzone, Pancino), fino all'acquisizione della cittadinanza francese (Filippi) ed a motivi di ordine strettamente giurisdizionale (Carfora, Cappelli), fino a motivi individuati negli articoli 6 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Giorgio Pietrostefani, Narciso Manenti).

Non può non tornare alla mente, leggendo le motivazioni spese dalla Cassazione francese lo scorso marzo, quanto la stessa Corte aveva chiarito, nell'ambito della vicenda riguardante l'extradizione di Cesare Battisti, che *"...un giudice francese non può ergersi a censore della giustizia italiana"* e che, soprattutto, *"...la procedura italiana era ed è conforme agli standard europei"*.

Chiarimento che la Suprema Corte francese ritenne doveroso proprio nell'intento di delegittimare la dottrina Mitterrand, la cui idea ispiratrice era stata proprio una pretesa superiorità della legislazione francese rispetto a quella italiana, in quanto maggiormente aderente alle norme

ed ai principi europei in materia di tutela dei diritti umani, con un forte accento posto proprio, in senso negativo, sull'esistenza del processo contumaciale nella legislazione italiana, per il quale, com'è noto, se un imputato è in grado di esercitare la sua difesa anche mediante la presenza dei soli suoi avvocati.

Un processo, quello contumaciale, idoneo a legittimare un arresto dell'imputato dopo la relativa condanna.

Una visione - questa - utilizzata per motivare la dottrina Mitterrand che entrò definitivamente giuridicamente in crisi quando la Corte europea dei diritti dell'uomo condannò definitivamente la procedura contumaciale francese, stabilendo che la cosiddetta purgazione del processo in assenza - vale a dire la celebrazione di un nuovo processo a seguito della cattura o costituzione del contumace prevista dalla legislazione francese - era *solo un mero espediente procedurale*.

La recente decisione francese ha suscitato, per lo più, sentimenti di stupore e di disappunto, anche perché l'Italia non ha mai dimenticato la forte lacerazione sociale provocata dall'esperienza politica e criminale degli anni di piombo; anni di terrore, di stragi, in un arco di tempo convenzionalmente compreso tra il dicembre 1969 e la primavera del 1982, caratterizzati da attacchi che furono in grado di colpire il cuore delle istituzioni, con migliaia di vittime.

Il disappunto, per la decisione della Corte francese, si permea sul dogma della certezza della pena e sulle relative, legittime, aspettative delle persone offese dai reati commessi dagli ex terroristi da decenni tran-

quillamente residente in territorio francese, tanto da riportare, come premesso, alla luce il dibattito sulla cd dottrina Mitterand e sulla sua legittimità politica e normativa.

Disappunto che, non da ultimo, muove anche dall'inversione, con tale decisione, di un'evoluzione – politica e giurisprudenziale - e prima ancora politica orientata nel segno di consentire all'Italia di avere i terroristi condannati per far loro scontare la pena inflittagli.

Rintracciare le ragioni giuridiche sottese alle decisioni d'oltralpe serve, oltre che per comprendere quanto sia opportuno il rinnovato richiamo alla dottrina Mitterand, a comprendere il quadro normativo di riferimento.

Nel caso in commento, tra Italia e Francia trova applicazione la Convenzione Europea sull'estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 da 11 Stati e ratificata in Italia con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, nonché la successiva Convenzione di Dublino del 27 settembre 1996, emanata per agevolare la procedura regolata dalla Convenzione, entrata in vigore in Italia il 5 novembre 2019. Lo Stato italiano, per il tramite del Ministro della Giustizia, ha trasmesso una richiesta di estradizione esecutiva che ha, logicamente, natura di atto amministrativo, e che assume la forma del decreto, mentre la successiva fase giurisdizionale è rimessa allo Stato richiesto, ossia alla Francia, e si svolge secondo le regole proprie di quello Stato. Tanto per i condannati in contumacia, quanto per quelli che parteciparono ai processi, il maggiore argomento sostenuto dalla Cour d'appel per negare l'estradizione è stato *"il rischio della grave lesione che li affliggerebbe, in caso di con-*

*segna all'Italia per l'esecuzione delle rispettive pene detentive, sul piano della vita personale e familiare"*.

Tutte e 10 le decisioni in argomento sono sorrette da una comune considerazione: la prevalenza, rispetto all'interesse dello Stato italiano alla punizione, del diritto sancito dall'art. 8 Cedu, radicato sulla convinzione, espressa dai magistrati francesi, che nel caso di specie non si riuscirebbero a raggiungere gli scopi della pena, essendo i condannati così anziani che mai potrebbero intraprendere un reale percorso risocializzante; tema, questo, indissolubilmente legato a quello della lunga inerzia dello Stato italiano che, secondo i Giudici francesi, ha contribuito a legittimare l'aspettativa dei condannati di poter proseguire la loro esistenza, ormai lontana da compromissioni giudiziali e da ambienti criminali, con una vita regolare, alla luce del sole.

In sintesi, concludono i Giudici, la carenza dell'attualità della pericolosità degli ex terroristi, dovendone il relativo giudizio dipendere non soltanto dalla gravità dei titoli di reato per i quali sono intervenute le condanne, connoterebbe la pretesa della loro consegna all'Italia, per punire fatti molto risalenti nel tempo, di una evidente sproporzionalità rispetto alle lesioni che ne deriverebbe, per i dieci soggetti, nella sfera giuridica personale e privata.

Una pena, quella richiesta dall'Italia attraverso l'estradizione sollecitata, che i Giudici francesi connotano come tardiva e non più utile alla rieducazione dei condannati.

Resta il dato - oggettivo - al di là delle comprensibili critiche alla de-

cisione della Suprema Magistratura francese, della mancanza di qualsivoglia azione, per 40 anni, da parte del competente organo ministeriale italiano; un arco temporale davvero incredibile e non giustificabile, che rende tutt'altro che indivisibile - in astratto - il richiamo da parte dei giudici francesi, alla ritenuta "rieducazione" degli ex terroristi generata dall'enormità del tempo trascorso e dal cambiamento radicale degli ex terroristi rispetto all'epoca dei fatti per i quali sono stati condannati, siccome all'articolo 8 della Cedu, quello sul "rispetto della vita privata e familiare".

Un richiamo per nulla ultroneo e che è, lo si sottolinea, la base dell'articolo 27 della Carta Costituzionale.

Per concludere, la sentenza del marzo 2023, seppure manifesta come i giudici francesi abbiano perduto l'occasione di comprendere il tessuto normativo cristallizzato nella legislazione italiana attraverso le norme regolatrici del processo contumaciale, perfettamente idoneo a garantire un giusto processo ai condannati che abbiano deliberatamente scelto di partecipare al loro processo solo attraverso i propri avvocati, rimanendo appunto contumaci, sembra un rigurgito di quella grandeur tutta francese, anima profonda della cd teoria Mitterrand, surrogato dell'idea di una superiorità naturale che da sempre anima i cugini d'Oltralpe.

Al netto delle motivazioni giuridiche anzidette, alle quali avrebbero potuto (rectius, dovuto) fermarsi i Giudici francesi, il riferimento - ancora una volta ed in modo del tutto anacronistico - alla ritenuta inadeguatezza del sistema processuale italiano, con

particolare riferimento all'istituto del processo contumaciale, appare la patente di una tardiva reviviscenza della dottrina Mitterrand cristallizza in una sentenza che risulta oggettivamente distonica rispetto alla legittima ma doverosa - per lo Stato italiano - "richiesta di giustizia" dei parenti delle vittime, con ovvie conseguenze legittimanti gli argomenti certamente più vicini al populismo giudiziario che non allo Stato di diritto.

\*Avvocato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# L'OMICIDIO DEL GIUDICE GIROLAMO MINERVINI (18 MARZO 1980). IL RICORDO DELLA FIGLIA

Di Ambra Minervini\*



*Il Giudice Girolamo Minervini al Ministero*

**R**OMA. Sono trascorsi più di quaranta anni da quella mattina del 18 marzo 1980, quando qualcuno, in esecuzione di un piano studiato a tavolino, decise di togliere la vita a mio Padre.

Probabilmente perché appena nominato Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena (oggi DAP), o "semplicemente" perché Magistrato e quindi rappresentante delle Istituzioni o, meglio, Servitore dello Stato, quale era sempre stato e soprattutto si era sempre sentito, fino al punto di decidere di non sottrarsi alla condanna a morte emessa dalle brigate rosse.

Vorrei condividere il mio sentire, perché troppo spesso mi rendo conto di

quanta poca attenzione sia riservata alle Vittime e ai loro familiari.

La sua perdita non è stata una ferita: una ferita comunque si rimargina, e in qualche momento puoi anche dimenticare di portarne la cicatrice, per quanto profonda possa essere, o provare a nasconderla, anche a te stessa, oltre che agli altri.

La sua perdita è stata l'amputazione di una parte di me. Ho imparato a vivere con questa menomazione, a "sentirmela" addosso ogni attimo della mia vita, alla fine a convivervi.

Ciò premesso, desidero e trovo opportuno precisare che sempre e da sempre ho cercato, per quanto umanamente possibile, di accantonare il

lato emotivo e proporre delle osservazioni obiettive riguardo agli eventi di quegli anni e a tutto ciò che ne è conseguito.

Obiettività tanto più necessaria per evitare di sentirsi addirittura accusati di essere "una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola" (Barbara Balzerani, "ex" brigatista).

Spesso a noi familiari viene chiesto di dimenticare. Sono gli altri che dimenticano che la vita non è un nastro, che possiamo riavvolgere e quindi decidere di tagliare via alcune scene, né per nostro desiderio, né, soprattutto, per pretesa scelta di altri.

Gli anni sono passati, ma il nastro non si può - e non si deve - riavvolgere, né per noi, né per gli assassini.

È quello che, invece, la Corte di Cassazione francese ha deciso con la nota sentenza del 28 marzo u.s., che ha definitivamente negato l'extradizione dei dieci "ex" brigatisti, condannati in Italia.

Ancora una volta l'attenzione è stata rivolta esclusivamente a chi si è macchiato di atti criminosi, senza considerazione alcuna per le Vittime e i loro familiari.

Si è giunti addirittura ad incardinare la sentenza sui danni che l'extradizione avrebbe comportato alla vita lavorativa e affettiva costruita dai condannati durante la loro "latitanza".



*Il Giudice Minervini  
con un Agente di  
Custodia (attuale Polizia  
Penitenziaria)*



Nessuna attenzione, nessun accenno alle vite lavorative e affettive delle anime innocenti che questi soggetti hanno scientemente, volontariamente e irreparabilmente distrutto con le loro azioni scellerate.

Perché la vittima non conta, non viene calcolata; tutt'al più viene interpellata per chiederle di perdonare o addirittura, di "dimenticare, non perdonare, nel nome della collettività".

Troppo spesso ho sentito parlare di desiderio di vendetta da parte di noi familiari, quasi a voler invertire i ruoli di vittima e autore del reato.

Le sentenze possono essere discusse e criticate, ma vanno sempre e comunque osservate. Nel rispetto non solo di chi è stato colpito, ma anche di tutti i cittadini onesti e di coloro che, ristretti in carcere, scontano le pene comminate.

La Francia ha deciso di non rispettarle. Con dolore e rammarico, ma non sorpresa, da Cittadina italiana - al contrario - non posso che accettare la pronuncia della Corte di Cassazione d'Oltralpe, anche se il percorso di una Giustizia che sia veramente tale non può concludersi se non con l'esecuzione della sentenza, esecuzione che la Francia ha invece non solo ostacolato ma addirittura impedito.

Tale conclusione è, oltretutto, il peggior messaggio per le nuove generazioni, alle quali dovremmo consegnare esempi di coerenza, rettitudine, onestà ma anche una verità storica - perché purtroppo questa è storia - che ancora oggi presenta tante, troppe zone d'ombra.

*\*Figlia del Magistrato Girolamo Minervini (ucciso dalle Brigate Rosse il 18 marzo 1980)*

*Il giorno e il luogo dell'omicidio del Giudice Girolamo Minervini*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## TERRORISMO: LA NOTA DELL'ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE SULLA MANCATA ESTRADIZIONE DI 10 BRIGATISTI ROSSI

**M**ONZA-BRIANZA L'Associazione Vittime del Dovero, subito dopo avere appreso dalla stampa che la Corte di Cassazione francese, aveva confermato il rifiuto della Francia all'estradizione dei 10 ex brigatisti degli Anni di Piombo in Italia, pur rispettando la giurisdizione francese ha evidenziato come questa conclusione "contrasti con il diritto delle vittime di vedere affermati i propri diritti al pari degli imputati". L'Associazione Vittime del Dovero conta tra i suoi associati anche familiari di caduti per mano di brigatisti. In una nota ha scritto: "peraltro, le motivazioni dei giudici francesi si dimostrano irrispettose delle ragioni delle Vittime e irriguardose della Democrazia dello Stato italiano e del suo sistema giudiziario. Un sistema democratico, quello italiano, che garantisce il pieno rispetto di tutti diritti e di tutte le libertà degli imputati giudicati. Un rispetto che, pur considerando l'autonomia dell'amministrazione giudiziaria francese, non può mancare nei confronti dell'Italia che ha sempre mostrato grande attenzione per i temi sociali francesi". "Il fatto che questi soggetti siano stati giudicati e condannati in loro assenza – si legge ancora nella nota - è stata una scelta deliberata e consapevole di coloro che sono stati chiamati a rispondere dei reati commessi, crimini contraddistinti dalla ideologia terroristica e criminale che

ha caratterizzato le loro condotte giudicate in Italia".

La sproporzione del danno alla vita stabile, sia professionale sia familiare, di cui gli ex terroristi hanno goduto, grazie alla lunga latitanza, e a cui i giudici francesi fanno riferimento, "è risibile, se non addirittura offensiva, qualora paragonata alla tragica sorte di chi fu vittima delle scelte sanguinarie e terroristiche di questi soggetti". Le Vittime hanno il diritto di avere "giustizia anche prescindendo dal tempo trascorso, diritto che invece viene leso attraverso questa decisione".

Secondo l'Associazione Vittime del Dovero sarebbe auspicabile un intervento deciso e fermo da parte dello Stato italiano che richiamasse la Francia al rispetto proprio di quelle tradizioni democratiche e di quelle garanzie costituzionali che hanno caratterizzato la storia e la grandezza dell'Italia e della Francia.

Lo Stato italiano prenda atto del provvedimento della Corte di Cassazione francese, prosegue la nota, "e maturi una chiara consapevolezza sull'effettiva considerazione che il governo e le istituzioni francesi nutrono nei confronti del nostro Paese, ben distinta da quella del Popolo francese che è da sempre nostro fratello".

Grazie a questa decisione, "i delinquenti, gli assassini e coloro che sanno, ma preferiscono tacere, ora conoscono la via per trovare un rifugio che li esoneri dall'assunzione delle

proprie responsabilità”.

L'Associazione ricorda come una lunga scia di sangue non possa essere dimenticata.

Essa è la diretta conseguenza “di un complesso mosaico di fatti storici, coperture, rapporti di interesse tra gruppi di potere e connivenze internazionali che hanno consentito la messa in atto della cosiddetta strategia della tensione nel nostro Paese”. Molti sono infatti i frammenti mancanti di questa nostra storia, conclude la nota, “una verità che non sarà mai svelata da questi soggetti, mai pentiti, condannati, fuggiti al giudizio e sottratti alla pena, in spregio non solo alle Vittime ma soprattutto alla stessa Repubblica italiana”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




Fondato e diretto da **Luca Tatarelli**

# Report Difesa

Geopolitica & Sicurezza

*Intelligo ergo scribo*

**Quotidiano di  
Geopolitica e di Sicurezza  
nazionale ed internazionale**



[www.reportdifesa.it](http://www.reportdifesa.it)

# TERRORISMO, LA VITTIMA NELLA COSTITUZIONE

Di Prof. Roberto Russo\*

**R**OMA. "La Costituzione non considera le vittime"

Questa affermazione è (apparentemente) vera.

Nella Costituzione la parola vittima non appare mai!

Questo significa che non è presa in considerazione?

Purtroppo vi è la tendenza di considerare il diritto come una somma di parole e, se si ragiona in questi termini, non si può che arrivare a dire che la vittima non è tutelata dalla Costituzione.

Ma se è per questo nella Costituzione non ci sono neanche le parole "anziano", "studente", "ateo", ecc. E' da poco trascorso il 25 Aprile e ancora c'è qualche eco delle sterili e inutili polemiche circa il dubbio se la Costituzione sia antifascista o meno, per il solo fatto che questa parola non appare nel testo.

Ma la Costituzione è composta solo di 139 articoli... quante parole non ci sono?

Il diritto non è una somma di parole, e ancor di più il diritto costituzionale non può essere considerato come una sequenza di frasi.

Per rappresentare bene questo concetto si dovrebbe approfondire la differenza tra disposizione e norma, ma, così facendo, si dovrebbero affrontare aspetti fondamentali e per alcuni versi complessi della teoria generale del diritto.

Si può però cercare di dimostrarlo attraverso un esempio pratico che non ha nulla a che vedere con l'ar-

gomento della vittima ma che aiuta a capire.

Quanto dura la legislatura?

A questa domanda si risponde senza indugio: 5 anni.

La sicurezza deriva dal fatto che le parole contenute dell'articolo 60 della Costituzione sono "La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni".

Ma se quello che conta fossero soltanto le parole si dovrebbe concludere che l'articolo 60 è sbagliato, o quantomeno incompatibile con il successivo articolo 61 le cui parole sono "*Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.*"

In pratica le parole dell'articolo 61 dicono che le Camere durano al massimo 4 anni 10 mesi e dieci giorni e non 5 anni mentre le parole dell'articolo 60 dicono che la durata è 5 anni.

Questo semplice esempio fa comprendere come applicare la Costituzione (ma anche qualsiasi altra disposizione) come un insieme di parole, e non come elementi da interpretare per ricavare un significato coerente, è una operazione giuridicamente sbagliata.

Una volta accertato che l'analisi semantica è insufficiente occorre fare un passo in più: quello che non "è

scritto in Costituzione" non è detto che "non sia in Costituzione".

Per esempio, l'articolo 17 (libertà di riunione) nel descrivere i casi in cui non è richiesto il preavviso nulla dice (espressamente) con riguardo al luogo privato (cita solo il luogo pubblico e il luogo aperto al pubblico) ma nessuno si sognerebbe mai di sostenere che la Costituzione non vieti la possibilità di imporre l'onere di un preavviso per le riunioni in un luogo privato.

La disciplina relativa al luogo privato pur se non scritta in Costituzione, è quindi prevista a livello costituzionale.

Ne consegue che la mancanza di una parola in Costituzione può essere al massimo un indizio, ma non una prova di irrilevanza costituzionale e pertanto dalla semplice assenza della parola "vittima" non si può ricavarne una irrilevanza costituzionale.

E' possibile quindi affermare che la condizione della vittima, pur se non scritta, è presa in considerazione dalla Costituzione?

Muovendoci per piccoli passi si deve rilevare che la vittima, come concetto a sé stante, non esiste... come non esiste l'anziano, lo studente, l'ateo, ecc.

Questi termini non descrivono una soggettività ma una caratteristica o una circostanza di una persona.

Quindi la vittima (così come lo studente, l'ateo, l'anziano) è una persona che si trova in una particolare circostanza.

Ecco che, in prima approssimazione, alla "persona vittima" non possono che essere riconosciute tutte le garanzie connesse con il suo essere "persona": diritti inviolabili dell'uomo, uguaglianza, la libertà personale, ecc.

Come detto però, non è solo "per-

sona", ma "persona vittima" e questa specifica fa sorgere delle ulteriori previsioni costituzionali tra le quali spicca il secondo comma dell'articolo 3: "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine [...] sociale, che, [...] impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

E difatti fuori di dubbio che la persona vittima viva (o quantomeno possa vivere) una condizione personale che non consente la realizzazione di quella pienezza posta come obiettivo nell'articolo tre.

Si potrebbe obiettare che analogo discorso può essere rivolto al concetto di condannato; anche questa parola si associa alla persona e ne costituisce un'aggettivazione e, pertanto, anche con riferimento al condannato si possono applicare le considerazioni prima fatte con riferimento alla vittima.

Però sembra che il condannato in Costituzione "pesi di più" rispetto alla vittima: non solo (come alla vittima) gli si possono ricondurre tutte le prerogative, cautele e tutele riconosciute alla persona, ma la Costituzione gli dedica uno spazio di tutela tutto suo.

Il condannato quindi conta di più nella mente dei Costituenti?

In realtà, no.

Proviamo a invertire i termini questione: non si cerchi di immaginare i motivi dell'assenza della parola vittima in Costituzione ma i motivi della presenza della parola condannato.

I padri costituenti avevano ben presente il disvalore sociale inevitabilmente connesso alla condizione di condannato, se non altro perché è la condizione nella quale versa chi è stato colpito da una sanzione e quindi da una reazione dell'Ordinamento rispetto a una violazione effettuata dal condannato.

Semplificando di gran lunga il concetto, è evidente che, in questa circostanza e in assenza di una previsione specifica, vi potrebbe essere il ragionevole rischio che, pur in presenza di un sistema di garanzie che si applicano a tutte le persone (quindi anche al condannato) vi possano essere delle compressioni delle garanzie che vanno riconosciute a chiunque.

Da un punto di vista prettamente sistematico le specifiche normative a tutela della persona condannata sono per certi versi quasi inutili in quanto comunque riconducibili ai diritti inviolabili dell'uomo e alla nozione di dignità umana.

Ecco che, guardando da questo angolo prospettico la previsione di un sistema di garanzie a favore del colpevole non discende tanto (o solo) dal desiderio di circondarlo di garanzie, ma dal timore che il disvalore sociale del comportamento da cui scaturisce la sanzione possa non far riconoscere quei diritti che devono essere garantiti a chiunque e quindi anche al condannato.

Se tutto quanto sopra fosse, non solo esatto, ma pienamente ricognitivo degli elementi normativi esistenti sul tema, si dovrebbe concludere che qualsiasi istanza tesa a conferire maggior ruolo la vittima e maggior tutela potrebbero essere inutili.

Del resto le iniziative volte a tal fine non hanno fino a oggi avuto uno sbocco normativo effettivo

Si può citare ad esempio l'iniziativa legislativa (senza seguito) per la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reati presentata il 7 maggio 2013 (a.c. 896).

Il proponente rilevava come la vittima del reato non trovi alcuno spazio di tutela se non si sia, al tempo stesso, costituita parte civile, rilievi

che avrebbero dovuto indurre il legislatore costituzionale a tutelare in maniera più incisiva la vittima del reato, come parte di pieno diritto nel processo penale.

Sulla scorta di questa (e altre) considerazioni il disegno di legge costituzionale si proponeva di introdurre nell'art 111 Cost. un sesto comma: *"La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato"*.

La giurisprudenza costituzionale dal canto suo ha sempre evidenziato la diversità della posizione della persona offesa nell'ambito del processo rispetto all'imputato che, insieme al pubblico ministero, è parte necessaria dello stesso (sentenza numero 23 del 2015, ordinanze numero 254 del 2011 e numero 339 del 2008).

Senza però qui poter riprodurre l'evoluzione giurisprudenziale, la Corte costituzionale ha (parzialmente) nel corso del tempo e in assenza di esplicite previsioni normative, effettuato interventi che hanno rafforzato la posizione della vittima rispetto ad alcuni aspetti peculiari.

Questo può essere considerato sufficiente?

Purtroppo no, non ci si può accontentare degli interventi della Consulta, sia perché inevitabilmente episodici ed occasionali, sia perché non restituiscono una disciplina completa.

Non vi è spazio in queste brevi riflessioni di postulare soluzioni o indicazioni che possano soddisfare a pieno un'analisi esaustiva.

Si può però cercare di porsi la seguente domanda: come mai a giustizia delle premesse (la vittima è tutelata dalla Costituzione e comunque prevista seppur implicitamente) vi sia la percezione (fondata) di un sistema che trascuri molti interessi della persona offesa dal reato?

Una possibile risposta è che spesso nell' applicare delle norme giuridiche (soprattutto se norme contenenti principi) si eleva a carattere di assolutezza il principio osservato e lo si considera come unico protagonista sulla scena mentre lo si dovrebbe soppesare come elemento da porre in equilibrio con gli altri principi e diritti applicabili.

Prendiamo il principio della funzione rieducativa della pena, se lo si eleva a unico protagonista sulla scena è ovvio che qualsiasi altra funzione riconducibile alla pena, ma non altrettanto esplicitata in termini semantici nella Costituzione, rischi di venire soffocata.

Mi piace ricordare l'immagine mitologica della dea della giustizia che regge in mano una bilancia.

In tutte le rappresentazioni la posizione dei due piatti della bilancia non è mai pari, al contrario è sempre sfalsata; segno evidente che il compito della giustizia (e, fuori dalla metafora, del bilanciamento tra valori costituzionali) non è quello di raggiungere l'uguaglianza, dove i due piatti sono perfettamente alla pari, ma quello di individuare il punto di equilibrio tra le diverse istanze ed esigenze in modo che nessuna prevarichi e annulli l'altra ma che si trovi una armonica composizione.

Quindi che fare?

Una ipotesi è certamente quella di valutare iniziative volte a introdurre rafforzamenti espliciti della tutela della posizione della vittima, ma interventi in tal senso potrebbero essere insufficienti o meno efficaci delle attese se permane la tendenza a mettere i cavalli di frisia intorno al singolo principio/valore che s'intende preservare a scapito degli altri.

Solo una valutazione complessiva e contestuale di tutte le istanze in gio-

co potrebbe restituire una disciplina adeguata.

Ma una valutazione complessiva e contestuale impone che venga effettuata al netto di impostazioni prettamente ideologiche o ideologizzate e questo è tutt'altro che semplice.

*\*Direttore Generale dell'Università degli Studi "Link Campus University" e Docente di Diritto Costituzionale*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# TERRORISMO, VITTIME E MEMORIE CRIMINALI

Di Sabrina Mariotti\*

**R**OMA. Le memorie criminali sono un argomento complesso da affrontare per un giurista che deve ridimensionare il senso di sdegno per un'azione empia, connaturale per molti esseri umani, al proprio ruolo di traduttore della legge e quindi senza farsi trasportare da considerazioni che esulano dal campo del diritto.

Pertanto, ritengo necessario premettere la metodologia scelta per affrontare il tema: si inizierà con l'inquadrare il termine "memorie criminali" per poi affrontare, dopo un breve richiamo alle normative di altri Stati, le ipotesi di intervento normativo.

Nel corso degli ultimi decenni si sta assistendo ad una crescente attenzione verso gli autori di reato, da parte dei mass media e della letteratura in generale.

Il settore a cui si fa riferimento è molto ampio e si possono annoverare libri, film, show televisivi o altre tipologie di rappresentazioni che vedono quale soggetto principale l'autore di reato.

Ovviamente, l'ambito di esame odierno non fa riferimento alle opere ove l'antagonista per eccellenza (il cosiddetto cattivo) riveste il ruolo di protagonista in una trama di fantasia.

Per memorie criminali, quindi, ai fini della presente trattazione, si fa riferimento a tutti quei soggetti che, condannati per gravi reati contro la

persona, raccontano le proprie gesta e da tali resoconti ne traggono un guadagno, non solo in termini di visibilità, ma con un vero e proprio introito economicamente valutabile ed apprezzabile.

Se per una persona comune questa possibilità può apparire, passatemi il termine, "indigesta", per una vittima, che si ritrova ad essere tale magari ad opera del medesimo soggetto, è un oltraggio e può comportare una seconda e tragica violenza.

Questa attenzione, giuridica e mediatica, che viene ormai riservata all'autore di un reato non ha un giusto contrappeso nell'interesse del legislatore italiano alla tutela delle Vittime e le spinte internazionali faticano a trovare un appiglio concreto.

Nel Regno Unito *il Coroners and Justice Act 2009* (<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/25/part/7>) dedica la parte 7 alle "criminal memoirs" e prevede la possibilità di richiedere un'ordinanza sui proventi derivanti al reo dallo sfruttamento, definito come "la pubblicazione di qualsiasi materiale in forma scritta o elettronica; l'uso di qualsiasi supporto da cui possono essere prodotte immagini visive, parole o suoni; intrattenimento dal vivo, rappresentazione o intervista" di un fatto di reato grave.

In America alcuni Stati hanno introdotto norme atte ad impedire che i criminali potessero trarre profitto dal-

la pubblicità dei propri crimini, attraverso biografie, libri, film e interviste e autorizzando il versamento di tali somme a favore delle loro vittime (cosiddetto *Son of Sam Law*).

In Italia, all'attualità, non esistono norme che regolino la fattispecie delle memorie criminali e non di rado i familiari di coloro che sono caduti per mano criminale si vedono doppiamente colpiti.

Una possibile soluzione è stata prospettata dall'Associazione Vittime del Dovero che, grazie al sostegno di alcuni parlamentari, ha presentato il 4 marzo 2011 il Progetto di Legge "Istituzione del Fondo per il sostegno delle vittime di reati, mediante destinazione dei proventi percepiti dalle persone condannate per gravi reati come corrispettivo per l'uso della propria immagine o di informazioni sulla loro attività criminale" ([https://documenti.camera.it/\\_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando.wai.asp?codice=16PDL0046580#FR](https://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando.wai.asp?codice=16PDL0046580#FR)).

La proposta presentata, mutuando alcuni aspetti delle normative citate e adattate alla realtà italiana, prevedeva l'istituzione di un Fondo in cui potessero confluire "i proventi o gli utili derivanti, direttamente o indirettamente, dalla stipula di contratti commerciali da parte di un condannato per reati gravi che rende noti gli atti criminali commessi attraverso libri, interviste, spettacoli televisivi, rappresentazioni teatrali o intrattenimenti dal vivo di qualunque genere, film o fiction. La parte, persona fisica o giuridica, che ha stipulato un contratto commerciale con il condannato, versa al Fondo tutti i proventi dovuti al medesimo condannato".

Ulteriori tentativi in tal senso prevedono, attualmente, la proposta di introduzione di modifiche al Codice Penale.

Le norme, che si collocherebbero nel libro primo, titolo VII del Codice Penale, destinato alle sanzioni civili, sono le seguenti:

- *Dall'evento dannoso non devono derivare direttamente o indirettamente vantaggi economici o patrimoniali a favore dell'autore o dei concorrenti e dei loro parenti ed affini. In caso di inosservanza l'utilità così realizzata andrà devoluta al fondo istituito presso il Ministero del Tesoro, con l'obbligo di alimentare i capitoli destinati alle Vittime. Sono responsabili in solido anche coloro che in qualsiasi modo favoriscano la diffusione di immagini, filmati e opere dell'ingegno e dell'arte riferibili a soggetti autori del reato (indicativamente individuato come art. 193 bis).*

- *Tutti i proventi derivanti al condannato dallo sfruttamento economico del reato commesso, realizzato in qualunque forma e con ogni mezzo, fatte salve le forme dovute a titolo di risarcimento di danni e spese processuali ai danneggiati, sono devoluti allo specifico fondo istituito presso il Ministero del Tesoro, con l'obbligo di alimentare i capitoli destinati alle Vittime (indicativamente individuato come art. 195 bis).*

Un ulteriore aspetto, collegato alle memorie criminali, riguarda la possibilità di ampliamento delle ipotesi di interdizione dai pubblici uffici, previste dal vigente art. 28 del Codice Penale, introducendo per il condannato il limite al "partecipare a qualsiasi iniziativa promossa, sostenuta, ospitata

o patrocinata da una *Pubblica Amministrazione*”.

Tale proposta, lungi dal colpire un “guadagno” in termine finanziario, vuole limitare la legittimazione pubblica di soggetti che si sono macchiati di gravi reati contro lo Stato e le Istituzioni, anche in occasione di eventi gratuiti.

Tutte le precedenti proposte devono trovare un difficile equilibrio con la Costituzione e i diritti in essa garantiti.

Sicuramente le ipotesi di modifica formulate hanno il pregio di perseguire un fine meritevole di tutela che quindi può trovare giusto spazio, grazie a una lettura costituzionalmente orientata, nel nostro impianto normativo.

La questione però non si impernia esclusivamente sul conflitto tra libertà di espressione e protezione delle vittime, che a sua volta si esplica nel rispetto della dignità umana e che quindi ha, parimenti, copertura costituzionale.

Infatti si dimentica spesso di riconoscere il diritto alla verità, che in casi storicamente accaduti e accertati, non può essere modificata a piacimento (si veda in tal senso l'esempio del negazionismo di fatti storici e aberranti) e sfruttata per tornaconto personale, soprattutto nel caso dell'autore di reato che, secondo il sistema penale vigente, trasformerebbe tali “memorie” in un ulteriore “prodotto” del reato che, secondo giurisprudenza, è “il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita” ovvero in un “profitto” cioè un “vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato”.

Condivido una citazione:

*“La memoria del passato, specie di*

*quello più doloroso in cui si è assistito a comportamenti offensivi della dignità posti in essere da uomini trasformati in bestie feroci, illumina il presente, dà a quest'ultimo insegnamenti preziosi, che non possono (e non devono) essere dimenticati; allo stesso tempo in cui aiuta alla comprensione del presente, prepara ed orienta il futuro, spingendo con vigore ad adeguare i comportamenti in società alle aspettative specie dei soggetti più vulnerabili e bisognosi”<sup>1</sup>.*

E concludo con un quesito, sperando possa essere uno spunto di riflessioni. ***Se è vero che la memoria è la bussola per il futuro, allora come è possibile, in uno Stato di diritto, consentire che la storia venga “sfruttata” senza rispetto per la dignità di coloro che quella storia la portano ancora sulla propria pelle?***

\*Avvocato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

<sup>1</sup> A. Ruggeri, La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi), in Consulta online, n. 11/2018 (3 giugno, [www.giurcost.org/studi/ruggeri76.pdf](http://www.giurcost.org/studi/ruggeri76.pdf)).

## VITTIME PER MANO CRIMINALE: QUALE DIFFERENZA?

Di Paola Maria Di Luccia\*



*Vittime e mano  
criminale. C'è una  
differenza?*

**M**ONZA-BRIANZA Condivido la storia di due grandi donne, esempio illuminante di come il dolore attraversato nella vita possa essere trasformato in amore, amore per la giustizia, per il senso civico, per l'educazione dei giovani e per il supporto ai soggetti deboli bisognosi di tutela.

Mi riferisco a due donne incredibili, che ho avuto l'onore di conoscere e che, al loro desiderio di rinascita e di riscatto hanno dato un nome: Associazione Vittime del Dovero.

Emanuela Piantadosi e Ambra Miner vini sono, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente in carica dell'organizzazione che, fondata nel 2007, fa

parte degli Enti del Terzo settore ed opera su tutto il territorio nazionale, vantando oltre 500 famiglie associate di vedove, figli orfani, invalidi e genitori di appartenenti alle Forze dell'Ordine, Forze Armate e Magistratura, i quali, in ragione del servizio prestato, hanno perso la vita o sono rimasti invalidi nel contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Emanuela è orfana del Maresciallo Capo dei Carabinieri Stefano Piantadosi che il 15 giugno 1980, durante un servizio d'ordine pubblico, in occasione di una gara ciclistica presso il Comune di Opera, individuava fra gli spettatori una persona dall'atteg-

giamento sospetto e decideva, anche in ragione di tutelare la folla presente all'evento, di condurre l'uomo presso la Stazione Carabinieri di Locate Triulzi, per degli accertamenti.

L'uomo, in auto, d'improvviso, estraeva una pistola e sparava ferendo a morte il Maresciallo. Il colpevole, mai catturato per l'omicidio, si accerterà essere un feroce omicida in permesso premio.

Ambra è orfana del Magistrato Girolamo Minervini ucciso dalle BR il 18 marzo 1980 a bordo di un autobus che lo stava portando in ufficio.

Il dott. Minervini, nella sua lunga carriera di Magistrato, aveva dedicato la maggior parte del suo impegno professionale allo studio della normativa penitenziaria e alle attività connesse agli istituti di pena, fino ad essere nominato - proprio due giorni prima della sua morte - Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena.

Già consapevole di essere nel mirino delle Brigate rosse, non ha mai pensato di rinunciare all'incarico; tuttavia, aveva rifiutato la scorta per non sacrificare, insieme alla propria vita, quella di altre persone.

Emanuela è orfana di una vittima del dovere, Ambra è orfana di una vittima del terrorismo; nei fatti sono entrambe orfane di due rappresentanti delle Istituzioni che hanno deciso di donare la propria vita per la tutela della democrazia, dei principi di giustizia e legalità su cui si fonda il nostro Paese. Parliamo degli Eroi dei tempi moderni, diventati vittime per tutelare la collettività e il Paese, in nome del rispetto dei principi costituzionali riconosciuti.

Due categorie di vittime considerate diverse, ma solo dal punto di vista strettamente legislativo, poiché in Italia esiste una illogica sperequazione a livello normativo tra le diverse cate-

gorie di vittime, certamente non giustificabile dal punto di vista giuridico, costituzionale ed etico.

Tutti noi condividiamo il pensiero che, del resto, il valore della dignità dell'uomo, si presta ad essere letta in combinato disposto con il principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione; per questo la disomogeneità di trattamento giuridico (quanto ai benefici collegati allo status) tra la storia di Emanuela ed Ambra appare in netto contrasto con i principi fondamentali della carta costituzionale, che garantiscono un massimo e compiuto sviluppo del principio personalista.

Per comprendere come si sia creata a livello normativo quella che ora ci sembra una irragionevole contraddizione, dobbiamo, come sempre, rivolgere lo sguardo indietro e ripercorrere l'evoluzione normativa che individua le vittime e ne prevede le relative provvidenze.

L'esame dell'evoluzione delle leggi in materia può essere, inoltre, utile per comprendere quali possono essere gli strumenti effettivi di tutela e ponderare meglio i possibili futuri interventi normativi a favore delle vittime in generale.

Occorre partire dalla definizione di vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata per poi definire la tipologia e la natura delle provvidenze che, sebbene simili, rispondono a scopi differenti.

Le Vittime del Dovere vedono un primo riconoscimento nel 1921 con il Regio Decreto 261 che però non definiva specificatamente i soggetti destinatari del fondo per le elargizioni a favore famiglie dei funzionari di Pubblica Sicurezza, ufficiali della Regia Guardia e Reali Carabinieri, agenti investigativi, Regie Guardie e Reali Carabinieri vittime del dovere.



Le Vittime del Dovero sono, invece, definite compiutamente dalla Legge 466/80 che li descrive come gli appartenenti alle istituzioni, forze dell'ordine o armate nonché la magistratura, che sono rimasti invalidi o sono caduti in attività di servizio, per ferite riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, in operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso.

In questo primo vero atto normativo, oltre alla definizione dei soggetti beneficiari, vengono previste delle forme di tutela specifiche, operative solo in caso di invalidità superiore all'80%, o in caso di morte. In tal ultima ipo-

tesi i benefici venivano riconosciuti ai superstiti secondo un ordine gradato. La Corte di Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 1990 n. 632 che identifica perfettamente l'ambito in cui operano tali benefici "(...)esprimono la solidarietà nazionale con le persone immediatamente e gravemente colpite da flagelli che investono essenzialmente l'intera comunità, che in quei malcapitati si identifica e che incolpevolmente li subisce. Esse hanno affinità con quelle che prevedono pensioni, assegni o indennità di guerra, manifestazioni di un altissimo dovere morale e sociale, di civismo che si radica alle basi stesse della nazione e nel concetto di patria, le quali prescindono dalla qualificazione dei fat-

*Le vittime del dovere chiedono giustizia sui processi per terrorismo*

ti occasionanti, se o meno in termini di illecito, e dalla portata economica degli effetti di essi, se riconducibile o non sub specie damni.(...)”.

Anche la Corte Costituzionale con la sentenza 762 del 1988 riconosce una finalità solidaristica al diritto di precedenza e preferenza riservato alle Vittime del Dovere nel collocamento mirato.

Tali benefici, se così si vogliono chiamare, premiano un gesto eroico, un sacrificio non comune, a cui pochi sono disposti; non cercano di reintegrare la perdita subita.

L'evoluzione normativa successiva, caratterizzata da una frattura normativa tra le categorie di vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, invece, porteranno a qualificare i benefici a favore delle vittime di particolari reati, quali veri e propri risarcimenti volti a reintegrare i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Infatti, a seguito di un periodo stori-

co scosso da eventi drammatici – gli anni di piombo e le stragi mafiose - il Legislatore ha introdotto, con la Legge n. 302/90 e la Legge n. 407/98, una serie di provvidenze che tutelano coloro che hanno subito un'invalidità, o il decesso, a causa delle forme più gravi di eversione dell'ordinamento democratico.

Proprio in questo momento occorre avvedersi che le figure vittima del dovere e vittima del terrorismo/criminalità organizzata sono ben distinte, con conseguente differenziazione sia delle finalità sia della natura dei benefici collegati.

La ratio sottesa alle due normative appare evidente se correttamente esaminata la genesi della differente normativa: i benefici per le vittime del terrorismo/criminalità organizzata si configurano come forme di “risarcimento”.

In particolare, la normativa introdotta negli anni '90 tutela “chiunque” rimanga coinvolto in un atto di terro-



rismo o mafioso, senza che vi sia la specifica richiesta di un'azione, eroica o meno.

Le forme di sostegno vengono previste per tutti i cittadini, come forma di ristoro per un danno subito da coloro che in quegli anni erano vittime collaterali nella lotta che imperversava tra Stato e Antistato.

La natura essenzialmente risarcitoria viene confermata dalla Legge 302/90 e dalla previsione espressa dell'art. 10 del diritto di surroga dello Stato in caso di diritto al risarcimento del danno e dall'art. 13 che prevede il divieto di cumulo con ulteriori provvidenze pubbliche.

Se ad un primo esame non pare ci possano essere problemi nello stabilire per due categorie di vittime differenti, una differente tutela, dall'altro non può sfuggire un particolare.

Le Vittime del Dovero sono dirette destinatarie di queste norme di favore poiché è inevitabile il loro coinvolgimento in operazioni di prevenzione, o repressione, dei fenomeni terroristici o mafiosi.

Da questo momento in poi i binari tra le due categorie di vittime si separano, non solo in termini di tutela ma anche all'interno della medesima categoria qualificata delle Vittime del Dovero si attua una discriminazione non superabile.





Vero è che la nostra Costituzione consente trattamenti differenziati, ma affinché ciò sia coerente con le previsioni dell'art. 3 le differenze devono essere ragionevoli: se la Legge 466/80 non prevedeva distinzione in funzione dell'evento generatore di status, ma identificava la vittima nel ruolo al servizio dello Stato, nel rischio a cui si sono sottoposti coloro che svolgono attività di polizia o soccorso, la legislazione successiva, forse involontariamente spinta da necessità più emotive, di fronte al medesimo danno e al medesimo soggetto/ vittima, dispone, invece, una tutela differenziata in ragione della matrice criminosa dell'evento.

A seguito dell'introduzione della nuova normativa a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si è creata una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle Vittime del Dovero che, in servizio, venivano colpite da un atto criminale comune, terroristico o mafioso. Proprio tale evidenza ha condotto negli anni 2000, ad una progressiva richiesta di equiparazione tra categorie di vittime del dovere.

La Legge 266 del 2005 è stato il primo passo poiché il Legislatore ha previsto una "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo" ridefinendo le Vittime del Dovero e ponendo i primi passi verso l'equiparazione.

All'epoca il Legislatore resosi conto del dislivello di tutela esistente tra le citate ed omologhe categorie, ma ben conscio, comunque, che estendere la totalità dei benefici, già concessi alle sole Vittime del terrorismo, avrebbe comportato un esborso insostenibile, ha pensato ad una graduale e progressiva estensione degli stessi anche alle altre tipologie di vittime.

Pertanto, attraverso norme frammentarie e spesso mal coordinate, sono state estese alle Vittime del Dovero singole provvidenze già previste per le vittime del terrorismo dalla normativa di riferimento (Legge 206 del 2004).

La tecnica utilizzata non consiste nel predisporre un nuovo ed organico testo normativo ma di effettuare degli interventi attraverso specifiche disposizioni inserite nella Leggi Finanziarie. Una modalità di estensione, poi, di singoli benefici che, oltre a creare evidenti problemi di coordinamento, sfociati in numerosi contenziosi sulle modalità di corresponsione degli stessi, ha condotto a unificare erroneamente anche la natura stessa dei benefici (assistenziale / risarcitorio).

Tuttavia, oltre al dovere di solidarietà, la normativa specifica oggi deve rispondere anche ad altri principi costituzionali: il principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione, poiché la irragionevole disomogeneità di trattamento appare in netto contrasto con il valore della dignità umana e impedisce lo sviluppo del principio personalista.

Per garantire il rispetto di tali principi e la medesima tutela per tutte le Vittime, l'Associazione Vittime del Dovero ha presentato nel corso degli anni diversi disegni di legge finalizzati all'equiparazione dei benefici, testi semplici ed organici, alla cui redazione ho partecipato personalmente, in grado di dare chiarezza e dignità alla tutela di tutte le Vittime del nostro Paese. L'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche a quanti - ad esempio magistrati, esponenti delle Forze dell'Ordine e Armate o dei Vigili del Fuoco - hanno riportato invalidità permanenti o sono decedu-

ti nel corso delle attività di pubblico soccorso o di contrasto alla criminalità, ovvero a tutti i diversi esponenti della generale categorie delle vittime del dovere, rappresenta un atto doveroso da parte dello Stato che non dovrebbe permettere l'esistenza di status normativi diversi in relazione alle differenti modalità nelle quali il sacrificio della vittima si è consumato. Non possiamo ritenere ragionevole la tutela attuale perché tali norme speciali, per situazioni identiche, prevedono un grado di tutela ampiamente diverso.

Disparità questa da cui discende l'esigenza di vedere approvato un testo di legge chiaro ed univoco atto a equiparare i benefici per tutte le vittime e ridare significato a queste "manifestazioni di un altissimo dovere morale e sociale, di civismo che si radica alle basi stesse della nazione e nel concetto di patria, le quali prescindono dalla qualificazione dei fatti occasionanti" (cfr. Cass. Civ. n. 632 del 1990).

\*Avvocato

© RIPRODUZIONE RISERVATA




Fondato e diretto da **Luca Tatarelli**

# Report Difesa

Geopolitica & Sicurezza

*Intelligo ergo scribo*

**Quotidiano di  
Geopolitica e di Sicurezza  
nazionale ed internazionale**



[www.reportdifesa.it](http://www.reportdifesa.it)

